



COMUNE DI CASPOGGIO

PROVINCIA DI SONDRIO

Piazza Milano n.14, 23020 Caspoggio (So) - Tel. 0342-45.36.25 - Fax 0342-55.61.77

ORDINANZA N. 12
Prot. n. 2039

Caspoggio, 05 settembre 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Considerato che tutti i **venerdì dalle ore 6.00 alle ore 14.00** è previsto lo svolgimento del **mercato settimanale** nel parcheggio pubblico di via Vanoni posto nelle vicinanze del centro sportivo comunale;

Ravvisata la necessità di destinare una parte del parcheggio pubblico di via Vanoni allo svolgimento del mercato settimanale nei giorni ed orari sopra indicati e di adottare gli opportuni provvedimenti viabilistici;

Visto il “Regolamento per l’esercizio del Commercio su aree pubbliche” del Comune di Caspoggio, approvato con Delibera di C.C. n.10 del 29/04/2019;

Visti gli articoli 7 e 38 del Codice della Strada e successive modifiche;

Visto l’art. 50 comma 10 e l’art. 107 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000;

ORDINA

L’istituzione del **divieto di sosta con rimozione** negli stalli centrali ed in quelli posti lungo il lato ovest del parcheggio pubblico di Via Vanoni, ogni **venerdì del mese dalle ore 6.00 alle ore 14.00**.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la relativa segnaletica stradale.

Sono incaricati dell’esecuzione della presente i funzionari e gli agenti di cui all’art. 12 del C.d.S.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

In relazione al disposto dell’art.37 c.3 del D.lgs.285/92, sempre entro 60 giorni, può essere proposto ricorso, in considerazione dell’apposita segnaletica, al Ministero dei Lavori Pubblici, con procedura di cui all’art.74 del Regolamento D.P.R.495/92.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

Comm. Agg. RAMA Tiziano